

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1551

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori REVIGLIO e ABIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1993

Delega al Governo in materia di esenzioni
ed agevolazioni tributarie

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di riordinare il quadro legislativo tributario in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo; esso interviene nella materia riproponendo la delega al Governo in materia di esenzioni ed agevolazioni tributarie, concessa con la legge 29 dicembre 1990, n. 408, e non esercitata nei tempi previsti.

Questa delega, da esercitarsi entro il 30 aprile 1994, è particolarmente rilevante, non soltanto per il riflesso sul piano del gettito, pari a 1.500 miliardi per ciascun esercizio del triennio, ma soprattutto per gli aspetti di riequilibrio strutturale che presenta e di sostanziale semplificazione del sistema tributario. Le agevolazioni tributarie costituiscono deroghe ai principi di generalità, uniformità e progressività dell'imposizione e devono essere necessariamente ripensate, alla luce delle nuove esigenze e finalità richieste dalla mutata situazione economica, per una migliore perequazione del carico tributario.

L'azione del Governo nell'esercizio della delega deve ispirarsi a criteri di chiarezza e trasparenza degli obiettivi perseguiti e del costo a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, gli attuali regimi agevolativi dovrebbero essere sostituiti dalla concessione di buoni o crediti di imposta da valere ai fini del pagamento dei tributi; questo criterio, presupponendo delle autorizzazioni di spesa, consentirebbe di predeterminare l'one-

re che le finalità incentivanti di politica economica generale comportano e la conseguente compatibilità di tale onere con le esigenze di bilancio.

Le esenzioni, le agevolazioni e i regimi agevolativi attualmente esistenti devono essere ripensati in una più ampia visione delle finalità e priorità economiche e sociali esistenti; l'esame e la puntualizzazione delle necessità di incentivazione sussistenti, l'individuazione delle aree territoriali, dei settori economici o delle specifiche attività cui è necessario rivolgersi, l'esame delle compatibilità degli interventi con gli indirizzi della Comunità economica europea rappresentano passi necessari per l'attuazione della delega proposta.

Un poderoso lavoro preparatorio di censimento e classificazione delle agevolazioni esistenti è stato, peraltro, già realizzato dalla apposita Commissione, istituita con decreto del Ministro delle finanze al fine di quantificare l'effetto diretto dei trattamenti tributari agevolativi, a livello settoriale e territoriale, e valutare la loro rispondenza agli indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di natura economica, sociale o culturale, compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea. Il numero delle agevolazioni già censite e la loro quantificazione in termini finanziari evidenzia la possibilità di realizzare da un lato l'obiettivo sperato in termini di gettito, dall'altro il riequilibrio strutturale, la semplificazione e la perequazione del sistema tributario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 aprile 1994, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono deroghe ai principi di generalità, uniformità e progressività dell'imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuto solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento alle aree depresse;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b)

dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in relazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1993.

2. Dall'esercizio dei poteri legislativi delegati ai sensi del comma 1 devono risultare accertabili in bilancio maggiori entrate non inferiori a lire 1.500 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1994, 1995 e 1996.